

Accesso a documentazione fiscale del coniuge dell'istante

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate di

FATTO

La Sig.ra, per il tramite dell'avv. di, ha presentato un'istanza *ex lege* 241/90 alla Agenzia delle Entrate di chiedendo di accedere alla “documentazione fiscale degli anni 2017, 2016 e 2015 (relativa agli anni di imposta 2016, 2015 e 2014) del sig.”, coniuge dell'istante.

Motivava l'istanza con la necessità di tutelare i propri interessi - con specifico riguardo al diritto al mantenimento - nei confronti del sig., con riferimento alla causa di separazione che la stessa intendeva proporre innanzi al Tribunale di

Tale procedimento è stato *medio tempore* iscritto al n. / presso il Tribunale di in data 28.3.2018.

Con nota del 23 marzo 2018 l'Agenzia delle Entrate di comunicava di non accogliere la richiesta di accesso ritenendo, tra l'altro, che l'istanza fosse generica ed esplorativa non avendo l'istante fornito una precisazione dell'interesse sotteso all'istanza presentata né consentito una corretta identificazione della documentazione richiesta. Preliminarmente l'amministrazione aveva proceduto alla notifica dell'istanza di accesso ricevuta al terzo controinteressato, sig. Quest'ultimo presentava formale opposizione all'accesso richiesto dalla sig.ra eccependo, tra l'altro, una carenza di attualità e concretezza dell'interesse della sig.ra, sulla deduzione che non fosse pendente alcun giudizio di separazione, né altro, tra i coniugi. A fronte di ciò l'eventuale accesso sarebbe esercitato in violazione del suo diritto alla riservatezza.

Avverso il provvedimento di diniego del 23 marzo 2018, la sig.ra adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

Ritualmente notificava il ricorso al controinteressato, sig., allegando allo stesso la ricevuta del predetto invio.

È pervenuta memoria dell'amministrazione resistente la quale ribadisce le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto evidenziando anche come sia evidente, dal raffronto tra l'istanza ed il ricorso, che solo in quest'ultimo vengono integrati i motivi a sostegno dell'istanza presentata all'Ufficio.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione osserva che il ricorso è meritevole di essere accolto sulla base delle seguenti considerazioni. In primo luogo non può dirsi fondata l'eccezione di genericità della documentazione richiesta sollevata dalla amministrazione adita: la documentazione appariva compiutamente individuata già in fase di istanza d'accesso e, successivamente, l'avvocato della ricorrente

si è premurata di fornire un'ulteriore precisazione della richiesta avanzata. In secondo luogo, quanto alla sussistenza di una situazione legittimante all'accesso, l'istante appare titolare di un interesse differenziato all'accesso richiesto con riferimento alla deduzione di una finalità difensiva, ex art. 24 comma 7 della legge 241/90, della documentazione *de qua*, necessaria per curare o difendere gli interessi della istante in giudizio: quest'ultimo, inoltre, non più meramente potenziale e futuro risulta già pendente presso il Tribunale di Né l'opposizione del terzo controinteressato consente, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, la degradazione del diritto di accesso a fronte del reclamato diritto alla riservatezza poiché i dati reddituali non rientrano nel novero dei dati sensibili ex dlgs 196/2003 art. 4 comma 1.

A fronte di tutte le predette argomentazioni l'amministrazione adita dovrà, pertanto, consentire accesso integrale alla documentazione richiesta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione. (Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 17 maggio 2018)